Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

ANNO XIX - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

10 2012

www.ipsoa.it/famigliaediritto

Sull'unità di misura dell'incapacità naturale del testatore

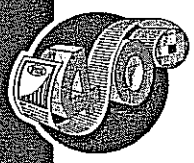

Ipsoa, una tradizione di innovazione. Da 40 anni.

I DDL in materia di filiazione: dalla diseguaglianza all'unicità dello *status*

Ascolto del minore (infra)dodicenne nel procedimento di adozione in appello

DIRETTORE SCIENTIFICO:
Piero Schlesinger

COMITATO SCIENTIFICO:
Vincenzo Carbone
Massimo Dogliotti
Michele Sesta
Ferruccio Tommaseo
Mario Trimarchi

IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer

L'unicità dello *status* di figlio

I disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza all'unicità dello *status* (*)

di **Michele Sesta**

L'A. ripercorre le tappe che hanno contrassegnato il superamento della discriminazione tra figli legittimi e non, mettendone in luce i passaggi più significativi e, in questo contesto, illustra i disegni di legge recentemente approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica che mirano a creare un unico *status* di filiazione.

1. La filiazione naturale: dalla diseguaglianza alla parità

Il processo di avvicinamento delle regole della filiazione legittima e di quella naturale è in corso da lungo tempo (1) e, da ultimo, sembra in procinto di giungere a compimento l'attuazione di una vera e propria unificazione degli *status* corrispondenti, tradizionalmente differenziati.

Il superamento della disciplina che compartiva in modo assai netto la condizione del figlio legittimo e quella dell'illegittimo - così all'epoca si indicavano i figli nati fuori dal matrimonio - qual era quella del codice civile vigente, sulla scia di quello del secolo XIX, è stato scandito da alcuni momenti salienti.

In primo luogo, l'entrata in vigore della Carta costituzionale che, all'art. 30, proclama il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio: dovere-diritto che viene affermato incondizionatamente, ancorché, al terzo comma, sia attribuita ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Nel complesso, sembra che la prima parte della norma si riferisca innanzi tutto al vincolo biologico di filiazione, e che quindi non vi sia spazio per discriminazioni tra figli legittimi e naturali - riconosciuti e non - in dipendenza di meri aspetti giuridico-formali.

In passato, a ciascuna di queste situazioni corrispondeva una ben diversificata situazione giuridica del figlio. La pienezza dello *status* era attribuita alla sola filiazione legittima, che godeva di ogni tutela: nei confronti dei genitori, obbligati al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione (art. 147 c.c.), degli ascendenti, anch'essi tenuti al mantenimento *ex* art. 148, ultimo comma, c.c., ed anche dei parenti, soggetti in determinate circostanze all'obbligo alimentare (art. 433 c.c.). È significativo che le richiamate disposizioni degli artt. 147 e 148 c.c. fossero (e tuttora siano) contenute nel capo relativo ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio, fonte della legittimità dei figli, mentre, quanto ai figli naturali, il legislatore disponeva (e dispone) *per relationem* (art. 261 c.c.). I figli naturali riconosciuti godevano d'identica tutela, ma solo nei riguardi del genitore che aveva effettuato il riconoscimento; ai figli non riconosciuti o non riconoscibili era attribuita una protezione limitata, potendo essi ricevere dal genitore solo

Note:

(*) Testo della relazione tenuta al Convegno "*Genitori e figli. Quali riforme per le nuove famiglie*", Genova, 4 maggio 2012.

(1) Sul tema trattato vedi: G. Dosi, *Figli naturali: con l'unificazione dello stato giuridico una nuova rivoluzione bussa alle porte della famiglia*, in *Guida al Diritto*, 2012, 24, 10; M. Sesta, *La filiazione*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Bessone, ed. II, Torino, 2011; M. Sesta, (a cura di), *Codice della famiglia*, ed. II, Milano, 2009; G. Ferrando, *La filiazione: problemi attuali e prospettive di riforma*, in questa *Rivista*, 2008, 635; T. Auletta, *Prospettive di unificazione dello* status *di filiazione*, in questa *Rivista*, 2007, 1064; E. Falletti, *La lunga strada dell'equiparazione tra filiazione legittima e naturale*, in *Vita not.*, 2007, 364; C.M. Bianca, *La filiazione: bilanci e prospettive a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia*, in questa *Rivista*, 2006, 2007; G. Bonilini, *Lo status o gli* status *di filiazione?*, in *Fam. Pers. e succ.*, 2006, 681.

un sussidio di natura alimentare (art. 279 c.c., nella sua formulazione originaria).
Anche sul piano successorio la condizione dei figli nati da genitori uniti in matrimonio era assai differenziata rispetto a quella degli altri. Ai figli legittimi era infatti riservata una quota indisponibile dell'eredità; i figli naturali riconosciuti erano eredi necessari, ma la loro quota di entità ridotta; ai figli non riconosciuti o non riconoscibili era invece attribuito unicamente un assegno vitalizio di natura alimentare. Infine, la successione per rappresentazione era condizionata della legittimità di filiazione.
Dunque, nei codici che hanno seguito il modello napoleonico - tra i quali il nostro fino alla riforma del 1975 - la filiazione legittima era nettamente contrapposta a quella illegittima; la prima godeva di una considerazione legale, cui corrispondeva identica valutazione sociale, di assoluta preminenza. Il modello familiare accettato - e quindi legittimo perché conforme al diritto ed al costume - era quello fondato sul matrimonio, che rappresentava l'unico ambito in cui la filiazione trovava dignità e piena protezione; il presupposto implicito del sistema - ben avvertito nel costume sociale - era che la filiazione per essere lecita dovesse sempre originare da genitori uniti in matrimonio. Matrimonio all'epoca indissolubile, che da un lato conferiva legittimità alla prole, e dall'altro, stante il divieto di legge (art. 252 c.c.), impediva a chi era coniugato di riconoscere un figlio adulterino, il quale, visti i limiti posti alla dichiarazione giudiziale di genitorialità, non poteva agire per l'accertamento della filiazione. Solo i figli concepiti nel matrimonio ricevevano una vera ed integrale tutela; i nati da unioni di fatto o da rapporti occasionali, specie se in conflitto col vincolo matrimoniale, subivano un trattamento deteriore. L'obiettivo della legge non era tanto quello di discriminare le categorie di figli sulla base di valutazioni etiche, quanto di conferire dignità e quindi rafforzare la sola famiglia legittima, intesa quale unica entità sociale e giuridica - vera e propria istituzione - capace di assolvere ai compiti di mantenimento, istruzione ed educazione necessari per assicurare una ordinata vita sociale; ed altresì come struttura in grado di garantire la conservazione e la trasmissione del patrimonio.
Secondo questo indirizzo, al di fuori della famiglia legittima vi era il disordine, non solo sul piano etico, ma anche su quello sociale. Pertanto, il legislatore concentrava la tutela sul nucleo legittimo, mentre si limitava a disciplinare sommariamente la relazione individuale genitore-figlio, evitando che si potesse profilare una struttura familiare parallela a quella legittima. Naturalmente, la tutela del nucleo legittimo - obiettivo primario del legislatore - portava a sacrificare le posizioni individuali con esso confliggenti, ed in modo particolare quelle dei figli adulterini. Vi era dunque attorno alla famiglia legittima una barriera protettiva la quale impediva che i rapporti di filiazione contro il matrimonio acquistassero altra rilevanza giuridica se non quella meramente alimentare; la verità biologica della filiazione, in questi casi, non poteva divenire verità legale del vincolo, il cui accertamento il diritto non ammetteva. Per contro, talvolta la tutela del nucleo legittimo conduceva alla conseguenza opposta, poiché il rigore del sistema poteva agevolare l'acquisto e il mantenimento dello *status* di figlio legittimo anche contro la verità biologica della procreazione. Infatti, la presunzione di paternità del marito e gli ostacoli frapposti all'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità finivano talvolta per attribuire lo *status* di legittimità anche al figlio di donna coniugata che era stato sicuramente concepito al di fuori del matrimonio. In breve, in tutti questi casi la verità biologica della procreazione, in quanto contrastante con quella legale, veniva rimossa.
A partire dalla riforma del 1975 - che segna il secondo rilevante momento del processo di avvicinamento di cui si è detto in apertura - la legge ha profondamente mutato prospettiva: alla filiazione naturale - è scomparsa l'espressione illegittima - si è data la stessa dignità di quella legittima, attraverso la sostanziale parificazione tra le due categorie di figli e l'abolizione di quei divieti che di fatto impedivano l'accertamento della verità biologica e proteggevano, anche contro l'evidenza, il nucleo legittimo. Infatti, la parità è stata stabilita sia nell'ambito dei rapporti personali - si veda il chiaro tenore dell'art. 261 c.c. - sia successori - si vedano gli artt. 468, 536 e 537 c.c. - . Inoltre, le norme che hanno rimosso il divieto dell'accertamento giudiziale nei riguardi dei figli adulterini e - a seguito di un successivo intervento della Corte costituzionale - di quelli nati da genitori legati da vincoli di parentela in linea retta e in linea collaterale nel secondo grado ovvero di affinità in linea retta, e quelle che hanno fissato i principi della libertà della prova (art. 269 c.c.) e dell'imprescrittibilità dell'azione (art. 270 c.c.) consentono al figlio naturale di conseguire agevolmente l'accertamento del proprio *status* giuridico.
In sintesi, a seguito della riforma del 1975, indipendentemente dalla natura della filiazione, il figlio riceve piena tutela giuridica nei confronti del genitore, di guisa che il rapporto di filiazione si presenta sostanzialmente omogeneo, a prescindere dalla sus-

sistenza del vincolo matrimoniale tra i genitori. Il processo di parificazione dei figli naturali e legittimi è poi stato ulteriormente confermato dal legislatore del 2006 che, nel dettare le norme in tema di affidamento condiviso, ha unificato le regole sostanziali applicabili, che sono le medesime anche per i procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati (art. 4 comma 2, l. n. 54/2006). Il che ha rappresentato un notevole passo verso l'equiparazione della famiglia naturale a quella matrimoniale, proprio con riguardo ai rapporti di filiazione, rispetto ai quali il matrimonio ha perduto in consistente misura la *vis* che lo aveva sino ad allora contraddistinto.

Tutto ciò porta a concludere che nell'odierno ordinamento quello della famiglia legittima non rappresenta più l'unico modello di convivenza familiare approvato dal legislatore; di qui la protezione della famiglia di fatto, che non poteva neppure prospettarsi quando sulla filiazione al di fuori del vincolo matrimoniale pesava il giudizio negativo del legislatore.

Sotto altro riguardo, deve però sottolinearsi nuovamente come tuttora la disciplina del rapporto genitori-figli sia enunciata all'art. 147 c.c., collocato nel Capo IV - Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio - del Titolo VI - Del matrimonio - e che essa si applichi ai figli naturali in forza del richiamo operato dall'art. 261 c.c. È evidente come tale collocazione sistematica sia coerente con una visione di supremazia della filiazione legittima su quella naturale, non più in linea con l'effettivo contenuto della disciplina della materia, che ha attuato una pressoché completa parificazione.

Ma il profilo di maggiore differenziazione tra filiazione legittima e naturale attiene alla parentela naturale, che pone questioni alquanto dibattute in dottrina. In particolare, prima della riforma del diritto di famiglia, stante il dettato dell'art. 258 c.c., si riteneva che la parentela naturale fosse circoscritta al rapporto tra il genitore, il figlio riconosciuto e i discendenti di questo; le novità introdotte con la riforma hanno spinto a riconsiderare il concetto di parentela naturale, tant'è che si tende oggi a riconoscerle capacità espansiva, quanto meno in linea retta, considerato il tenore letterale dell'art. 74 c.c., che menziona solo la comune discendenza senza ulteriori specificazioni, inoltre, si rinvengono ipotesi in cui assume rilevanza il rapporto tra il figlio naturale ed i parenti del genitore: l'art. 148 c.c., che stabilisce il dovere degli ascendenti legittimi o naturali di fornire, in ordine di prossimità, ai genitori privi di mezzi sufficienti quanto necessario affinché questi possano, a loro volta, adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli; l'art. 155, comma 1, c.c. - introdotto dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54, che disciplina l'affidamento condiviso dei figli - che trovando applicazione anche alla filiazione naturale, tratta *tout court* come parenti quelli naturali, prevedendo che, anche in caso di separazione personale dei genitori, il minore ha diritto a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; l'art. 433, nn. 2 e 3, c.c., il quale parifica i discendenti e gli ascendenti naturali ai legittimi in ordine agli alimenti; infine, l'art. 467 c.c., che riconosce ai figli naturali il diritto di succedere per rappresentazione al proprio ascendente che non voglia o non possa accettare l'eredità.

È invece molto controversa la rilevanza della parentela naturale in linea collaterale, specie dopo gli ultimi interventi della Corte costituzionale. In via di estrema sintesi, coloro che ammettono un rapporto di parentela tra fratelli naturali, giungono a tale conclusione, osservando come l'art. 433, n. 6, c.c. stabilisca l'obbligo di prestare gli alimenti a carico dei fratelli dell'alimentando, senza fare alcuna distinzione fra fratelli legittimi e naturali. Si richiama, altresì, a sostegno della tesi favorevole a riconoscere la parentela naturale anche in linea collaterale, il dettato dell'art. 467 c.c., che attribuisce il diritto di succedere per rappresentazione anche ai discendenti legittimi e naturali di fratelli e sorelle del defunto; da qui si argomenta che, se sono parenti fra loro zio e nipote, collaterali di terzo grado, lo saranno a maggior ragione anche i fratelli naturali, collaterali di secondo grado. Per contro, la tesi che esclude la configurabilità di un rapporto di parentela tra fratelli naturali, fa essenzialmente leva sull'istituto della legittimazione, il quale, essendo lo strumento per attribuire al figlio naturale lo stato di figlio legittimo, sarebbe spogliato di qualsiasi utilità ove lo stato di filiazione naturale fosse idoneo a generare un rapporto di parentela uguale a quello che sorge con lo stato di figlio legittimo.

Tutto ciò posto, appare comunque certo che una visione discriminante dei rapporti di parentela naturale si ponga in conflitto non solo con significativi indici normativi di indole sovranazionale (cfr., ad es., art. 8 *Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*), ma anche con i principi fondamentali espressi dalla Costituzione e con quelli introdotti dalla riforma del 1975. Sulla questione della rilevanza della parentela tra fratelli naturali, e, dunque, sul valore del richiamo agli artt. 3 e 30, comma 3, Cost., si è peraltro ripetutamente espressa la Corte costituzionale, ammettendo che i fratelli naturali possano sì partecipare alla

successione del fratello scomparso, ma solo in mancanza di altri parenti legittimi entro il sesto grado.
Proprio per superare questo restrittivo orientamento ed al fine di allinearsi ai principi sanciti a livello internazionale, il Parlamento ha approvato i d.d.l. in commento, che, al fine di eliminare ogni residua discriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati fuori dal matrimonio, prevedono, tra l'altro, che il vincolo di parentela intercorra indipendentemente dalla circostanza che la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio.

2. L'accertamento dello *status* nella filiazione legittima e nella filiazione naturale

Assodata la tendenziale unitarietà dello *status* di filiazione, deve tuttavia ricordarsi che il codice e le leggi speciali dettano differenti modalità di attribuzione dello *status* a seconda che la filiazione sia legittima o naturale. Mentre nella Costituzione non vi è alcuna menzione della fase di accertamento del rapporto giuridico di filiazione - eccettuata la riserva di legge in materia di norme e limiti per la ricerca di paternità, posta significativamente a chiusura dell'art. 30 -, alla stregua del sistema codicistico, affinché sorga il vincolo genitore-figlio, quanto meno nella sua pienezza, è indispensabile un accertamento secondo modalità prestabilite. Infatti, se non si forma un titolo di stato, cioè, un atto di nascita di figlio legittimo o naturale, a seconda dei presupposti, il rapporto genitore-figlio resta confinato nell'ambito di quanto disposto dagli artt. 279, 580 e 584 c.c.; si deve inoltre pensare che, in mancanza del titolo dello stato, e cioè qualora il figlio risulti iscritto allo stato civile come di ignoti, la legge stabilisce, salve eccezioni, che si dia corso immediatamente alla procedura di adozione, cosicché ogni rapporto giuridico coi genitori biologici è destinato a cessare (art. 11, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184).
In passato, le modalità di formazione del titolo dello stato della filiazione erano nettamente differenziate a seconda che si trattasse di filiazione legittima o naturale. Se i genitori erano coniugati, il titolo dello stato si formava automaticamente - a prescindere dal loro consenso - in sede di denunzia di nascita; se, invece, non lo erano, il titolo dello stato poteva formarsi solo in dipendenza di una dichiarazione del (i) genitore (i) o, in mancanza, di un accertamento giudiziale richiesto dal figlio.
A seguito di una modifica apportata nel 1997, l'art. 70 dell'allora vigente ordinamento dello stato civile stabilì che dovesse essere rispettata "l'eventuale volontà della madre (coniugata) di non essere nominata (nell'atto di nascita)". A ben vedere, detta disposizione - che peraltro ratificava una prassi già da tempo seguita - in linea di principio modificò le modalità di formazione dello stato del figlio nato da donna coniugata, considerato che quest'ultima può così insindacabilmente o impedire la formazione di qualsiasi titolo dello stato - poiché il figlio, in detta ipotesi, viene dichiarato come di ignoti - o consentire la formazione di un titolo dello stato di figlio naturale, qualora nell'atto di nascita la madre stessa o il padre naturale lo riconoscano.
Da un punto di vista più generale, può rilevarsi che la succitata previsione ha fortemente intaccato il principio della formazione *de iure* del titolo dello stato di figlio legittimo che, in qualche modo, risulta parificata a quella del titolo di filiazione naturale, nel senso che la volontà materna appare sostanzialmente arbitra, nell'uno come nell'altro caso, in ordine all'attribuzione dello stato del nato.
L'art. 30 del d.P.R. n. 396/2000 - recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127, che ha abrogato il precedente ordinamento dello stato civile - conferma la rilevanza della volontà della madre (legittima o naturale) nella formazione del titolo dello stato, poiché prevede l'indicazione delle generalità dei genitori legittimi, purché la madre non si opponga, e di quelli naturali, qualora i medesimi rendano la dichiarazione di riconoscimento o abbiano espresso, con atto pubblico, il proprio consenso ad essere nominati.
Ne consegue, in conclusione, che si è così realizzato un notevole avvicinamento nelle modalità di formazione del titolo dello stato del figlio legittimo e di quello naturale.

3. I disegni di legge approvati dai due rami del Parlamento: verso l'unicità dello *status* di figlio

Nonostante gli interventi susseguitesi negli ultimi decenni, la condizione dei figli matrimoniali è dunque tuttora differenziata rispetto a quelli naturali sotto i molteplici riguardi sopra evidenziati. A ciò intende porre rimedio il legislatore che, dopo un primo tentativo di legiferare in proposito, intrapreso anni or sono senza successo, ha recentemente mostrato un rinnovato impegno nel predisporre una disciplina unitaria della filiazione, qual è quella attualmente al vaglio del Parlamento.
In particolare, il 30 giugno 2011 è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2805 recante disposizioni in materia di riconoscimento

dei figli naturali, che in realtà va ben oltre il titolo del d.d.l., ma intende piuttosto realizzare la parificazione di tutte le forme di filiazione, in attuazione del principio di eguaglianza dettato dalla Costituzione, il quale implica la tutela della filiazione in sé ed il superamento di ogni differenza di disciplina del rapporto genitoriale. L'esigenza prioritaria è dunque quella di privilegiare il valore e i diritti della persona umana, attraverso l'eliminazione di differenze ingiustificate tra le varie forme di filiazione, in ossequio ai principi fondamentali e in attuazione degli obblighi imposti a livello internazionale.

A tal fine, il disegno di legge prevede la sostituzione, nel codice civile, delle parole "figli legittimi" e "figli naturali" con il termine "figli", la cui completa attuazione è altresì oggetto di espressa delega conferita al Governo allo scopo di adottare "uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra figli, anche adottivi, nel rispetto dell'art. 30 della Costituzione". Detto disegno di legge, inoltre, modifica l'art. 262 c.c., prevedendo in ogni caso il mantenimento da parte del figlio successivamente riconosciuto dal padre, del cognome della madre; nonché l'art. 315 c.c., stabilendo che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Viene poi introdotto il nuovo art. 315 *bis* c.c., secondo cui «il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». In tali norme sono dunque ripresi e puntualizzati i diritti spettanti ai figli già formulati nell'art. 147 c.c., con l'ulteriore inserimento del diritto all'assistenza morale, volto ad assicurare al figlio sostegno e cura dal punto di vista affettivo, essenziale al suo percorso formativo e di crescita. Vengono altresì richiamati alcuni principi già esplicitati nell'ambito della legge sull'adozione, laddove si riafferma il diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia; è infine valorizzato il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con i parenti, già enunciato nella l. n. 54/2006, con riguardo alla crisi genitoriale. Meritano ancora segnalazione le previste modifiche degli artt. 74 e 258 c.c., volte a conferire giuridica rilevanza al legame di parentela naturale, che comporterà piena equiparazione ai fini successori tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, purché - così parrebbe - riconosciuti, con conseguente integrale applicazione in favore di questi ultimi delle regole sino ad ora riservate ai parenti "legittimi", nonché - stante il tenore dell'art. 315 c.c. - la tacita abrogazione della commutazione. Circa la menzionata delega al Governo è prevista una modificazione delle rubriche di alcuni titoli e capi del Libro I, nonché una riorganizzazione della sistematica che si prospetta particolarmente rilevante con riguardo alla prevista "unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli fuori dal matrimonio" (art. 2, lett. *i*); unificazione che farà venir meno l'attuale modalità di disciplina dei doveri dei genitori naturali *per relationem*, di cui si è detto sopra. È altresì prevista l'abrogazione della legittimazione, nonché l'introduzione, nel Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile, del Capo I *bis*, rubricato "Dei procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati", in apertura del quale si inserisce l'art. 711 *bis*, volto ad attribuire al tribunale per i minorenni la competenza in ordine ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori.

Successivamente, il disegno di legge è stato approvato dal Senato della Repubblica in data 16 maggio 2012 (n. 2805), peraltro con rilevanti modificazioni rispetto al testo varato dalla Camera dei deputati, ove il provvedimento è ora in attesa della auspicabile definitiva approvazione.

Anche il testo licenziato dal Senato prevede disposizioni destinate ad entrare subito in vigore (art. 1) e disposizioni di delega al governo (art. 2). Esso contempla altresì (art. 3) una modificazione dell'art. 38 disp. att. c.c., che comporta rilevanti effetti di natura processuale, secondo una impostazione assai differente da quella che caratterizza l'originario disegno di legge approvato dalla Camera, di cui si è appena riferito.

Quanto alle norme di cui all'art. 1, esse confermano le sopra riassunte scelte già rinvenibili nel testo approvato dalla Camera con riguardo alla parentela e al riconoscimento, mentre del tutto nuova è la prevista possibilità, che si intende attribuire a genitori legati da vincolo di parentela di riconoscere il figlio nato dal loro rapporto incestuoso, previa autorizzazione giudiziale.

Non risultano confermate le modifiche dell'art. 258 c.c., in ordine agli effetti del riconoscimento, che

opportunamente il disegno di legge approvato dalla Camera specificava estesi ai parenti del genitore che lo aveva effettuato; probabilmente, detta disposizione non è sembrata indispensabile, in quanto già contenuta in quella dell'art. 74 c.c., mentre essa appare, ad avviso di chi scrive, comunque opportuna perché supera con chiarezza le posizioni dottrinali che dal tenore letterale dell'art. 258 c.c. hanno tratto argomenti per negare la prospettabilità di generali vincoli di parentela naturale.

Anche la prevista modificazione dell'art. 262 c.c. è rientrata, questa volta a ragione, considerato che essa stabiliva che «il figlio naturale può assumere il cognome del padre, aggiungendolo a quello della madre», così differenziandone l'attribuzione rispetto al figlio matrimoniale, in evidente contraddizione con gli obiettivi del progetto stesso. Piuttosto, l'occasione sarebbe propizia per introdurre modifiche alla attribuzione del cognome dei figli, nati o meno da genitori coniugati, seguendo i suggerimenti della Corte costituzionale e della Corte di Strasburgo.

Il testo del Senato modifica inoltre l'art. 276 c.c. - che nella stesura della Camera era oggetto di identica modifica, ma affidata al legislatore delegato, onde attribuire - in mancanza del padre e dei suoi eredi - la legittimazione passiva nel procedimento per la dichiarazione di paternità naturale ad un curatore speciale.

La disciplina della delega al governo (art. 2) risulta sostanzialmente invariata rispetto a quella approvata dalla Camera. I punti di maggiore rilievo si confermano quelli relativi agli interventi sulla sistematica (art. 2, comma 1, lett. *b*) e *h*)), all'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e alla ridefinizione della disciplina del disconoscimento della paternità (art. 2, comma 1, lett. *d.*), resa necessaria dai ripetuti interventi della Corte costituzionale, che ne hanno notevolmente modificato la struttura.

Rilevante altresì la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. *g*), che prevede la modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, riservando l'imprescrittibilità dell'azione al figlio e introducendo un termine di decadenza per l'esercizio da parte degli altri legittimati. Si tratta di disposizione equilibrata ed opportuna, idonea a contemperare le esigenze di accertamento della verità biologica con quelle connesse alla stabilità dello *status*. Forse troverà così di fatto ingresso nel sistema il riconoscimento c.d. per compiacenza, cioè effettuato nella consapevolezza del dichiarante di non essere il padre, consapevolezza che sino ad ora non ne impediva l'impugnativa per difetto di veridicità da parte dell'autore anche a distanza di decenni.

Nel d.d.l. si affaccia altresì la figura della responsabilità genitoriale indicata - invero con espressione non felice - quale "aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale", mentre pare a chi scrive che, tutto all'opposto, sia la potestà genitoriale a rappresentare un aspetto specifico della più ampia figura della responsabilità genitoriale, come ben risultava dalla formula di un risalente progetto di legge (1996) in materia che recitava: «È responsabilità dei genitori realizzare i compiti indicati nell'art. 147, proteggendo il figlio, sostenendolo nel suo itinerario formativo, assicurandogli e tutelandone la sicurezza, la salute e la moralità, promuovendone il benessere psicofisico e la progressiva acquisizione dell'autonomia. A tal fine essi hanno il diritto-dovere di tenerlo presso di loro. Per attuare compiutamente questi doveri è conferita la potestà genitoriale».

Sul piano successorio, occorre segnalare la previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. *l*) del d.d.l., introdotta nel testo approvato dal Senato, ove si dispone l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello *status* di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione dell'azione di petizione di cui agli artt. 533 e ss. del codice civile.

Sembra che l'effetto che la legge delegata debba conseguire sia, in primo luogo, quello di eliminare le differenze che ancora residuano nel trattamento successorio dei figli legittimi e naturali, come ad esempio l'istituto della commutazione e la "discriminazione" tra parenti legittimi e naturali (cfr. artt. 538, 578, 582 e 565 nell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale). Inoltre, la norma intende raggiungere anche un effetto più specifico, che - se bene interpretiamo il testo in sé assai oscuro - pare essere quello di assicurare i diritti successori nei confronti dei parenti del figlio naturale a favore dei suoi eredi, anche quando il figlio naturale sia morto prima del riconoscimento (o della dichiarazione giudiziale di genitorialità) o nelle more del giudizio. Ad esempio, apertasi la successione di Tizio, zio naturale di Caio, il quale tuttavia muore prima che intervenga il riconoscimento da parte di Sempronio, fratello di Tizio, (o la dichiarazione giudiziale), gli eredi di Caio potranno, una volta accertato lo stato di figlio naturale di sempronio, esercitare l'azione di

petizione *ex* art 533 c.c. con riferimento all'eredità di Tizio.
Di notevole rilievo pratico è infine la prevista modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., che riduce drasticamente la competenza del tribunale per i minorenni, che risulterebbe quindi circoscritta all'ammissione del minore al matrimonio (artt. 84 e 90 c.c.), ai provvedimenti in tema di potestà (artt. 333-335 c.c.) e di tutela (art. 371 c.c.).
In questo ambito, dunque, il d.d.l. licenziato dal Senato si discosta radicalmente dalla scelta della Camera dei deputati, che, come si è riferito, aveva previsto di ampliare alquanto la competenza del T. M., dettando addirittura una apposita disciplina processuale in materia di crisi della coppia di fatto con figli ed anzi, riduce drasticamente la vigente competenza del T. M. che è assai più estesa (cfr. art. 38 disp. att. c.c. vigente), tenuto anche conto degli orientamenti della Suprema Corte in materia di affidamento dei figli di coppia non coniugata. Si tratta di una scelta del tutto condivisibile, in considerazione delle note problematiche che affliggono la giustizia minorile.
In breve, il d.d.l. intende portare a compimento quel processo di unificazione dello stato di figlio e di scissione tra filiazione e matrimonio, avviatosi con la Costituzione, proseguito dalla riforma del 1975 e successivamente sviluppato dalla legislazione speciale e dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale.

LIBRI

COLLANA: **Le nuove frontiere della responsabilità civile**
diretta da P.G. Monateri

La responsabilità civile dello Stato per violazione del diritto dell'Unione

di Vera Sciarrino

Disponibile anche in EBOOK

Il volume, attraverso una puntuale **analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia**, si propone di approfondire la morfologia dell'**illecito eurounitario**, al fine di individuarne la struttura e gli elementi costitutivi.
Vengono esaminate le diverse ipotesi di **violazione del diritto dell'Unione** in cui lo Stato può incorrere nell'esercizio dei suoi poteri, nella triplice veste di **Stato-legislatore, Stato-amministrazione e Stato-giudice**. Particolare attenzione viene dedicata, non solo alla genesi delle diverse fattispecie, ma anche al modo in cui il legislatore italiano e la giurisprudenza nazionale hanno cercato di dare piena attuazione ai principi consacrati dai giudici di Lussemburgo.
Oggetto di indagine è, infine, lo **statuto giuridico della nuova categoria di illecito**. Nello specifico, si tenta di dare soluzione al problema dell'inquadramento dogmatico di detta responsabilità, essendo controverso se si tratti di responsabilità da atto lecito ovvero da atto illecito e, in questo secondo caso, se la si debba senz'altro sussumere, come affermato dall'orientamento prevalente, nell'alveo dell'illecito aquiliano o, piuttosto, se rientri nel paradigma applicativo dell'art. 1218 c.c. come responsabilità "relazionale" a seguito dell'assunzione di particolari obblighi da parte dello Stato nei confronti dei singoli.
In conclusione, viene presa posizione in merito al carattere oggettivo o meno della forma di **responsabilità civile** in questione.

Ipsoa 2012, pagg. 384, € 37,00

Per informazioni e acquisti
- ***Servizio Informazioni Commerciali***
  (tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- ***Agente Ipsoa di zona*** *(www.ipsoa.it/agenzie)*
- ***http://ipshop.ipsoa.it***